



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 208/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37633** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (c.f. **XX**) nato a **XX** il **XX**, residente a **XX** via **XX**, assistito e
rappresentato dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi n.30;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in
proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 settembre 2025 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Prete per il ricorrente e l'avv. Leone per
l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2024, **XX**, come sopra generalizzato,

	già in servizio in qualità di 1° Maresciallo presso la Marina Militare dal	
	14.12.1988 fino a quando, a causa dell'insorgere di un'infermità, poi	
	riconosciuta come derivante da causa di servizio veniva congedato il	
	15.01.2018, transitando nei ruoli civili, riferisce:	
	- di aver presentato in data 26.11.2021 richiesta di liquidazione della	
	pensione privilegiata presso l'Inps di Taranto, cui faceva seguito, nelle more	
	del suddetto procedimento, dato il peggioramento delle condizioni fisiche, in	
	data 11.05.2022, istanza di aggravamento per l'infermità denunciata, presso	
	la Direzione per l'Impiego del Personale Militare e della Marina in Taranto;	
	- che con verbale BL/B n. XX del XX la C.M.O. di Taranto riconosceva	
	l'evoluzione peggiorativa per aggravamento dell'infermità suddetta con	
	ascrivibilità a tabella A - 8^ categoria, verbale trasmesso in data 13.06.2023,	
	a completamento della domanda di pensione privilegiata all'ente	
	previdenziale;	
	- di aver diffidato, tramite il legale, in data 23.11.2023 l'ente	
	previdenziale ad emettere con ogni immediatezza il provvedimento di	
	liquidazione della pensione privilegiata, diffida priva di alcun significativo	
	riscontro.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a	
	conseguire un provvedimento espresso di concessione del trattamento	
	privilegiato con contestuale liquidazione della pensione <i>de qua</i> in uno al	
	pagamento dei ratei arretrati sino ad oggi maturati ed a decorrere dal	
	15.01.2018.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa, il quale ha eccepito il proprio difetto	
	di legittimazione passiva in quanto il ricorrente è cessato dal servizio in data	
	2	

	successiva al passaggio delle competenze in materia di liquidazione del	
	trattamento pensionistico in capo all'I.N.P.D.A.P. (oggi I.N.P.S.).	
	Si è costituito altresì l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che la Direzione	
	Provinciale di La Spezia dell'Istituto ha provveduto alla determinazione del	
	diritto e alla liquidazione della prestazione invocata con atto numero SP XX	
	del XX , con il quale è stata conferita al ricorrente la pensione privilegiata con	
	decorrenza dal 15-1-2018.	
	All'udienza del 9 aprile 2025, su concorde richiesta delle parti, è stato disposto	
	un rinvio per la verifica dell'avvenuto pagamento.	
	In vista della successiva udienza, l'I.N.P.S. ha depositato il cedolino di	
	accredito degli arretrati, nonché l'ultimo cedolino disponibile (5/2025).	
	Alla successiva udienza del 27 maggio 2025, è stato disposto un ulteriore	
	rinvio su richiesta del ricorrente, non opposta dall'I.N.P.S., per la verifica della	
	correttezza del pagamento effettuato.	
	In vista della successiva udienza, il ricorrente ha depositato il cedolino relativo	
	alla liquidazione degli arretrati, segnalando che l'I.N.P.S. nulla ha comunicato	
	in merito al pagamento di interessi e rivalutazione.	
	All'udienza del 16 settembre 2025, il difensore dell'I.N.P.S. ha confermato	
	che il Polo di La Spezia ha provveduto al pagamento della sola sorte capitale	
	mentre non ha provveduto alla liquidazione degli interessi e rivalutazione.	
	Il difensore del ricorrente ha dunque insistito per l'accoglimento della	
	domanda con riferimento al pagamento degli interessi e della rivalutazione.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Dall'esame della documentazione in atti, e come confermato dal difensore	
	3	

	dell'I.N.P.S. in udienza, l'Ente previdenziale ha dato solo parzialmente	
	soddisfazione alla pretesa del ricorrente, in quanto la competente Direzione	
	Provinciale ha provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico	
	mediante il riconoscimento della Pensione Privilegiata con liquidazione degli	
	arretrati dovuti dalla data di decorrenza, mentre nulla ha liquidato a titolo di	
	interessi e rivalutazione.	
	Pertanto, la domanda del ricorrente va accolta limitatamente al riconoscimento	
	degli interessi e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della	
	rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT,	
	sugli arretrati liquidati con il cedolino n.4/25.	
	Il riconoscimento del diritto, peraltro in maniera parziale, in epoca successiva	
	al deposito del ricorso comporta la soccombenza virtuale dell'I.N.P.S., che va	
	dunque condannato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37633 , riconosce il diritto del ricorrente al pagamento degli interessi e	
	rivalutazione nei termini di cui in motivazione.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente	
	liquidate nell'importo complessivo di €. 400,00 (quattrocento/00) oltre	
	accessori.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 settembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	4	

	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Bari, 17.09.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	5	